Numero

380-2020

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. LUCA RAMACCI	Presidente	Sent. 1565
Dott. DONATELLA GALTERIO	Consigliere rel	UCC 17/10/2019
Dott. GIOVANNI LIBERATI	Consigliere	R.G.N. 17113/18
Dott. LUCA SEMERARO	Consigliere	
Dott. FABIO ZUNICA	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la ordinanza in data 11.6.2019 del Tribunale di Ravenna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11.6.2019 il Tribunale di Ravenna ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio, eseguito di iniziativa della Polizia Giudiziaria il 20.5.2019, di un pontone galleggiante ancorato alle sponde di un canale d'acqua all'interno del Parco Regionale del (omissis) rigettando la richiesta di revoca e/o di annullamento avanzata da (omissis) nei cui confronti sono stati ipotizzati i reati di cui all'art.44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181, primo comma d. lgs. 42/2004.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 316 cod. proc. pen., la mancanza del fumus delicti sul rilievo che l'opera oggetto del disposto sequestro non ha nulla a che vedere con le violazioni edilizie contestategli trattandosi di un natante, ovverosia di una zattera a motore, tanto da esserne stato in precedenza autorizzato lo spostamento via mare dalla Capitaneria di Porto per raggiungere (omissis) . Deduce che in ogni caso la sua installazione, volta al soddisfacimento di esigenze ittiche meramente temporanee, era consentita senza alcun titolo abilitativo, ma solo previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'amministrazione comunale con obbligo di rimozione al cessare dell'attività e comunque non oltre il termine di 90 giorni, autorizzazione regolarmente conseguita dall'istante in data 7.5.2019 con scadenza al 24.5.2019.

2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 262 cod. proc. pen., che occorrendo la specifica motivazione, secondo quanto definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n.36072 del 19.7.2018, della finalità perseguita dal sequestro probatorio per l'accertamento dei fatti anche quando abbia ad oggetto beni costituenti il corpo di reato, tale finalità non poteva ritenersi sussistente alla luce dello stesso rilievo contenuto nell'ordinanza impugnata secondo cui le suddette finalità si sarebbero esaurite con la cristallizzazione della prova avvenuta con la convalida del sequestro. Deduce che pertanto in ragione del tempo trascorso dall'apposizione del vincolo la richiesta di revoca doveva ritenersi fondata incidendo la disposta misura sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica dei soci pescatori della cooperativa comodataria del galleggiante, i quali devono poter continuare l'attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si compone, con riferimento ad entrambi i motivi, di doglianze che non confrontandosi con i puntuali rilievi svolti dall'ordinanza impugnata sulle analoghe contestazioni svolte con l'atto di riesame, incorrono nella censura di genericità.

Ciò vale certamente per il primo motivo in cui i giudici di Ravenna rilevano come lo stabile ancoraggio del natante alle sponde di un canale del Parco naturale del (omissis) in cui risultava altresì collegato tramite colonnine realizzate previo apposito scavo alle fonti di alimentazione elettrica, non consentisse di escluderne, quanto meno sotto il profilo del fumus, la rilevanza urbanistica e

conseguentemente la necessità del permesso di costruire. Va al riguardo rilevato che anche i fondali di un fiume costituiscono suolo, in questo caso, demaniale e che pertanto le strutture su di esso stabilmente installate sono per ciò stesso "strutturalmente" assoggettabili al regime di cui agli artt. 3, 10 e 35 del testo unico sull'edilizia, e che anche un natante rientra nel concetto di "costruzione" elaborato dalla giurisprudenza allorquando modifichi, attraverso lo stabile ancoraggio ad un fondale, lo stato dei luoghi in quanto funzionalmente asservito ad ambiente di lavoro per la pesca dei molluschi, senza essere assistito dal del carattere di assoluta precarietà dell'esigenza che è preordinato a soddisfare: rientrano infatti tra gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio di cui all'art.3 comma 1, lett.e.5) T.U. "l'installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee".

D'altra parte la temporaneità dell'esigenza cui sarebbe stato asservito il posizionamento del pontone galleggiante, seppur astrattamente idonea ad escludere una stabile trasformazione del territorio, risulta solo apoditticamente affermata dalla difesa senza essere supportata da alcuna evidenza, essendosi il ricorrente limitato a produrre l'autorizzazione rilasciata in data 7.5.2019 dalla Capitaneria di Porto e valevole fino al 24.5.2019 al rimorchio occasionale del natante fino al luogo in cui è stato, invece, stabilmente, ancorato: tale documento allegato anche al presente ricorso, non ha nulla a che vedere con l'attività di fatto espletata a bordo del natante, né con la sua destinazione, fermo restando che neppure risulta, come correttamente rilevato dai giudici del riesame, che il posizionamento del galleggiante all'interno del Parco Regionale fosse stato mai stato assentito dalla competente autorità amministrativa, aspetto anch'esso del tutto tralasciato dalle argomentazioni difensive.

2. Quanto al secondo motivo, risulta del tutto inconferente l'evocazione del principio affermato dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n.36072 del 19.4.2018 concernente la necessità di motivazione in ordine alle specifiche finalità probatorie perseguite per l'accertamento dei fatti, posto che l'ulteriore contestazione devoluta ai giudici del riesame aveva ad oggetto il danno apportato dal sequestro del mezzo alla cooperativa (omissis) comodataria del galleggiante, in quanto indispensabile al proseguimento della pesca. La risposta resa dal Tribunale di Ravenna, secondo cui il pregiudizio lamentato non assume alcun rilievo ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, deve ritenersi pienamente pertinente ed immune pertanto da censure.

Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte

abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 17.10.2019

Il Consigliere estensore
Donatella Galterio

Il Presidente
Luca Ramacci

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

- 9 GEN 2020

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Mariani